

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2077

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, TORTORELLA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA,
SERRI, CACCIARI, PELLICANI, SARRI TRABUJO MILENA**

Presentata il 30 ottobre 1980

Modifiche delle leggi 26 luglio 1973, n. 438, e 13 giugno 1977, n. 324, concernenti il nuovo ordinamento dell'ente autonomo « Biennale di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Biennale, negli anni trascorsi dopo la sua riforma, ha notevolmente sviluppato le proprie attività, e altre ne ha programmate, imboccando, — anche se con limiti di esperienze non portate sino in fondo, con squilibri nei livelli culturali e con risultati di valore diseguale —, nuove vie. La stessa varietà di manifestazioni settoriali, pur nei suoi percepibili rischi di dispersione di energie e di risorse, ha efficacemente collaborato ad arricchire la fisionomia dell'Ente.

Così è stato per la più dinamica iniziativa collegata al cinema, per il teatro, per la musica, per le iniziative a carattere permanente prese in collaborazione con il comune di Venezia, con vari enti e con le regioni, per il collegamento con un pubbli-

co più vasto, per il superamento del carattere stagionale delle manifestazioni, per i convegni, le ricerche e i seminari di studio, per la qualificante e articolata concezione che ha presieduto all'organizzazione dell'archivio storico di arte contemporanea.

Certo, sarà da valutare quanto nel complesso delle sue iniziative la Biennale operi concretamente e sia impegnata prevalentemente nella direzione dello sviluppo di attività permanenti anche decentrate e volte a favorire la documentazione, la conoscenza, la critica e la ricerca, così come è indicato dallo statuto riformato dell'Ente.

Perché una proposta programmata ed organica, non episodica e occasionale pos-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sa essere realisticamente delineata è necessario l'impegno dell'Ente nella realizzazione di un quadro di attività rivolto ad individuare nuovi interlocutori e nuovi fruitori, superando permanenti limiti elitari e non sopite tentazioni di approdi che conservano caratteri puramente spettacolari, festivalieri, di rappresentanza mondana. D'altra parte è anche opportuno che le prime forme di coordinamento interdisciplinare, avviate con le iniziative dei « progetti speciali », trovino uno sviluppo più adeguato e ampio. Ma per poter perseguire questi obiettivi è indispensabile che si realizzi un potenziamento, oltre che delle singole manifestazioni, delle strutture permanenti dell'Ente, assicurando a tal fine alla Biennale maggiori disponibilità finanziarie. Il contributo annuo dello Stato, attualmente di 3 miliardi, appare del tutto insufficiente, sia in conseguenza dei ritmi della svalutazione, sia, e più, in considerazione dello sviluppo che sono venute assumendo le iniziative realizzate e quelle programmate, negli anni che sono seguiti al primo quadriennio di feconda sperimentazione.

Per questi motivi la nostra proposta prevede un aumento del contributo statale da 3 a 6 miliardi, a partire da questo anno.

Il carattere di urgenza di questo rifinanziamento, non consente di affrontare, se non per inciso, la questione della necessità di una revisione complessiva dell'impegno dello Stato a sostegno delle attività culturali e di un riequilibrio della spesa tale da colmare il divario che, anche in questo campo, colloca il Mezzogiorno in condizioni di assoluto svantaggio.

Quanto sia necessaria tale revisione dell'impegno dello Stato a favore delle attività culturali e un riequilibrio della spesa è posto in luce dalla stessa recente legge che prevede finanziamenti a istituzioni culturali di rilevanza nazionale. Irrisorio è il contributo complessivo previsto: poco più di 5 miliardi, gran parte dei quali assorbiti dall'Accademia dei Lincei, sì che alle altre 83 istituzioni restano, salvo poche eccezioni, contributi irrilevanti. Il risultato è che la legge, la quale avrebbe dovuto costituire un elemento di razionalizzazione

degli interventi, un superamento di ispirazioni clientelari e assistenziali, rischia di aggravare la situazione esistente e di aprire la strada a nuove leggi e leggine di finanziamento, proprio quelle che si intendevano bloccare. In secondo luogo, il provvedimento opera in un'ottica centro-settentrionale, intervenendo nel Mezzogiorno a favore di sole cinque istituzioni che riceveranno complessivamente un contributo insignificante di 130 milioni. Insignificante, o fin troppo significativo.

Nel quadro del consolidamento delle strutture della Biennale, per una migliore funzionalità istituzionale e per la valorizzazione della direzione culturale generale dell'Ente, si propongono alcune modifiche che vanno nella direzione indicata dalle modifiche allo Statuto votate nel 1977.

In primo luogo che al Consiglio direttivo sia consentito di svolgere il ruolo, che deve essergli proprio, di direzione politico-culturale e di programmazione, liberandolo dal peso della amministrazione degli « affari correnti » ai quali correttamente deve invece attendere e provvedere il Comitato esecutivo. Una soluzione inversa, configurerebbe un Consiglio direttivo di fatto soffocato dalle pratiche amministrative e un Comitato esecutivo che verrebbe ad essere depositario dei poteri reali di direzione.

In secondo luogo che sia sancito e confermato un limite nella eleggibilità e rieleggibilità dei membri del Consiglio stesso. Sono da respingere le sollecitazioni e le proposte con le quali si intenderebbe sopprimere tale limite, perché esse prefigurerebbero membri del Consiglio « a vita », veri e propri potentati di notabili, in grado di condizionare le scelte politico-culturali della Biennale, escludendo di fatto quell'ampio pluralismo, quel confronto critico che costituiscono la premessa della vitalità e agibilità culturale dell'Ente (senza voler considerare l'oggettivo esautoramento dello stesso presidente, che deriverebbe da una rieleggibilità illimitata dei membri del Consiglio direttivo).

In terzo luogo si propone che la scelta della persona da investire della responsabilità di segretario generale sia fatta per concorso o per chiamata (in questo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

secondo caso la nomina è valida se la relativa deliberazione avrà ottenuto il suffragio favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto), in base a precisi requisiti di competenza e qualificazione.

È superfluo sottolineare il significato complessivo delle nostre proposte di mo-

difica delle leggi 26 luglio 1973, n. 438, e 13 giugno 1977, n. 324, come approfondimento delle linee di riforma che già hanno operato positivamente nella vita della Biennale e come salvaguardia nei confronti di tentativi di correzione in contrasto con lo spirito stesso della riforma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è aggiunto il comma seguente:

« Le manifestazioni internazionali di cui al comma precedente debbono essere ispirate a criteri di rigore culturale e scientifico e debbono perciò essere strettamente collegate all'attività permanente di ricerca propria dell'ente ».

ART. 2.

L'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'ente. Esso stabilisce gli indirizzi e i programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Al consiglio, in particolare, è riservato deliberare in ordine:

a) al piano quadriennale per le attività dell'ente;

b) all'approvazione di programmi biennali di attività di cui all'ultimo comma del presente articolo, e dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina e alla revoca del segretario generale e dei direttori di cui agli articoli 16 e 18;

d) alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo

18, nonché alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

e) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni che non abbiano interessi e finalità mercantili, nonché da incontri, convegni, seminari promossi anche su singoli temi dall'ente stesso; su tali iniziative il consiglio direttivo si pronuncia con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui all'articolo 18;

f) alla promozione e all'organizzazione, in collaborazione con organizzazioni o associazioni culturali, regioni, enti locali, di attività e manifestazioni decentrate, anche fuori di Venezia e del Veneto, con particolare riguardo per le regioni meridionali;

g) all'organizzazione di eventuali mostre e manifestazioni all'estero.

I direttori di settore di cui all'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, e all'articolo 19 della stessa legge, come sostituito dal successivo articolo 9, oltre a formulare le loro proposte per l'elaborazione del piano quadriennale di massima di cui alla lettera a) del presente articolo, sono tenuti a presentare ogni anno al consiglio direttivo entro la data del 31 ottobre, per la discussione e l'approvazione, le proposte dei programmi delle attività e delle manifestazioni per il successivo biennio. Il consiglio direttivo deve esaminare i programmi entro il 31 dicembre. Eventuali successive modifiche delle attività e delle manifestazioni devono essere sottoposte tempestivamente all'approvazione del consiglio direttivo ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 9-bis. — Al Consiglio direttivo spetta altresì deliberare in ordine:

1) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

2) alla determinazione della quota del bilancio annuale che dovrà essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento: tale quota dovrà, in ogni caso, essere pari almeno al 25 per cento del bilancio;

3) alla ripartizione e alla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attività programmate e svolte;

4) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

5) agli acquisti, alle transazioni, alienazioni, ed ai contratti in genere;

6) all'accettazione di lasciti, donazioni, legati;

7) alle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio, e in generale a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

8) alle indennità spettanti ai componenti il consiglio direttivo e ai membri del comitato esecutivo di cui al successivo articolo 9-ter, nonché agli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e le giurie ed agli esperti cui siano affidati incarichi da parte dell'ente;

9) agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;

10) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;

11) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'ente, ed in particolare all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'ente.

Le deliberazioni di cui al numero 8) sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di cin-

que mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive ».

« ART. 9-ter. — Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente, del vicepresidente e del segretario generale, il consiglio direttivo istituisce al suo interno un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vicepresidente, e da tre consiglieri. Il sindaco di Venezia può delegare a far parte del comitato esecutivo, in sua vece e per tutta la durata del suo incarico, un altro membro del consiglio direttivo della Biennale. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato.

Il comitato esecutivo cura l'espletamento degli affari correnti e provvede all'ordinaria amministrazione, entro limiti di spesa fissati dal consiglio direttivo. Ad esso possono essere altresì delegate dal consiglio direttivo, in tutto o in parte, di volta in volta o in modo permanente per determinate materie, le funzioni amministrative elencate nel precedente articolo 9-bis, tranne quelle indicate nei numeri 1), 2), 8) e 9).

Il Comitato esecutivo è convocato in via ordinaria una volta al mese e può essere convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario per esigenze di gestione. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Ai membri del comitato esecutivo viene corrisposta, per l'esercizio delle loro funzioni, un'indennità il cui ammontare è fissato nei modi previsti dal precedente articolo ».

ART. 4.

La lettera *b*) dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituita dalla seguente:

« *b*) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo; ».

ART. 5.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, è sostituito dal seguente:

« La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo su proposta dei direttori di settore. Ove il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei Paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, lettera d) dell'articolo 9 della presente legge ».

ART. 6.

L'articolo 11 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Con apposito regolamento, il consiglio direttivo dell'ente determina:

- 1) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;
- 2) le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;
- 3) la consistenza numerica, le attribuzioni e il trattamento economico del personale avventizio.

In particolare l'organico del personale deve prevedere:

- a) un conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della disco-nastroteca;
- b) un capo ufficio stampa;
- c) un direttore amministrativo.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale.

In rapporto a particolari esigenze delle manifestazioni e delle attività perma-

nenti può essere assunto personale avventizio stagionale.

Per le stesse motivate esigenze è consentita la deroga, su deliberazione del Consiglio direttivo, al divieto di superare il previsto tetto delle ore di prestazioni straordinarie oltre l'orario normale, come pure al divieto di attribuire una indennità di mensa.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro; trascorsi senza pronuncia 90 giorni dalla data di notifica, il regolamento si intende approvato ».

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il segretario generale ha un rapporto di lavoro a tempo determinato; è assunto per concorso o per chiamata, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11. Della vacanza del posto di segretario generale deve essere data in ogni caso pubblica notizia, rendendo tempestivamente noti i termini entro i quali chiunque ritenga di avere titoli per ricoprire tale incarico possa, anche qualora il metodo prescelto sia quello della chiamata, comunicare la propria disponibilità ».

ART. 8.

L'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il segretario generale è cittadino italiano che abbia esperienza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal consiglio direttivo e decade dall'incarico per scadenza del contratto o per dimissioni o per revoca motivata dal consiglio stesso.

Egli deve stabilire la propria residenza a Venezia.

Il segretario generale ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto concerne la gestione dell'ente. Ha la direzione degli uffici e dei servizi e ne assicura la funzionalità tecnica. È capo del personale. Partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario alle riunioni del consiglio direttivo e del comitato esecutivo».

ART. 9.

L'articolo 19 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario generale e di direttore di settore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

Ove l'aspettativa non sia prevista, assumono temporaneamente la posizione di fuori ruolo: al rientro assumono la stessa posizione cui avrebbero avuto diritto se avessero svolto servizio attivo.

A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, la Biennale è tenuta a versare all'amministrazione di provenienza lo importo dei contributi e delle ritenute sui trattamenti economici previsti dalla legge.

Il trattamento economico del segretario generale e dei direttori di settore è fissato attraverso un contratto a termine di natura privata ».

ART. 10.

L'articolo 20 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Le riunioni del consiglio direttivo hanno luogo a Venezia presso la sede della Biennale ».

ART. 11.

L'articolo 22 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella cineteca, nella fototeca e nella disco-nastroteca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, enti locali, regioni e forze sociali organizzate, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto di autore.

Il materiale artistico, comunque pervenuto all'ente, è acquisito e conservato per fini culturali a cura dell'archivio storico delle arti contemporanee.

Qualora la riproduzione del materiale raccolto nell'archivio, nella cineteca, nella fototeca, nella disco-nastroteca, nella biblioteca serva per l'organizzazione delle attività e delle manifestazioni decentrate previste alla lettera f) del secondo comma dell'articolo 9, il consiglio direttivo potrà decidere un contributo della Biennale per le spese di riproduzione, in conformità con quanto previsto al numero 2 dell'articolo 9-bis ».

ART. 12.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, sono sostituiti dai seguenti:

« Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui all'articolo 5, lettera b), è fissato con decorrenza dall'anno 1980 in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), numero 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera l), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Il contributo, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce ».

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« All'onere annuo di lire 6.000 milioni, derivanti dall'aumento del contributo statale, di cui al precedente articolo della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1980, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105 ».